

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale Emendamenti C. 5322-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	65
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	81
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	83
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i>)	70
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	84
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	86
DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	87
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	74
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	88
DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	90
INTERROGAZIONI:	
5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri ...	77
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	91

5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria	78
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	92
5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia	78
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	94
5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro	78
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	96
5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo	78
ALLEGATO 12 (Testo della risposta)	97
5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia ...	79
ALLEGATO 13 (Testo della risposta)	100
Sui lavori della Commissione	79
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	79
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	80
AVVERTENZA	80

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

Emendamenti C. 5322-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierangelo FERRARI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo che, all'articolo 1, reca le definizioni del provvedimento. Vengono definiti veicoli a basse emissioni complessive, oggetto del provvedimento, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.

L'articolo 2 indica le finalità del provvedimento nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei

veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

L'articolo 3 prevede che entro sei mesi il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I in commento, nonché dei contenuti dell'intesa.

L'articolo 4 prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Sono comunque fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e l'individuazione degli standard è affidata all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano, organismi designati come organismi nazionali di normalizzazione dalla medesima direttiva.

L'articolo 5 prevede che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

L'articolo 6 prevede che le opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano approvate con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino anche la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il

condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.

L'articolo 7 prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.

Il Capo II reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

In particolare, l'articolo 8 prevede che con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale.

L'articolo 9 prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sarà finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilità.

L'articolo 10 prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti, per programmi di ricerca finalizzati, tra le altre cose, alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; alla realizzazione di unità di bordo per la comunicazione con le stazioni di ricarica; allo sviluppo dell'interoperabilità tra unità di bordo e sistemi di ricarica, da un lato, e piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito urbano; alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

L'articolo 11 prevede che entro un mese dall'approvazione del piano nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo, tra le altre cose, all'indi-

viduazione di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Capo III prevede incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.

In particolare, l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni (ma cfr. anche l'eccezione prevista all'articolo 13). Il contributo sarà pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per il 2013 e il 2014, ovvero al 15 per cento, fino ad un massimo di 3.500 euro, per il 2015 per i veicoli a basse emissioni complessive con emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km; al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per il 2013 e il 2014, ovvero al 15 per cento fino ad un massimo di 3.000 euro, per il 2015 per i veicoli a basse emissioni complessive con emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km; al 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, nel 2013 e 2014, ovvero al 15 per cento fino ad un massimo di 1.800 euro, nel 2015, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km. Il contributo è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore.

L'articolo 13 istituisce un Fondo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l'anno 2013. Per tale anno si prevede infatti che 20 milioni di euro siano destinati all'erogazione di contributi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km ovvero a 95 g/km, disponendo che una quota del 70 per cento sia destinata alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi (quali i taxi, il servizio di noleggio

con conducente, o la locazione senza conducente) ovvero alla sostituzione di veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Inoltre una quota non inferiore a 5 milioni di euro dovrà essere destinata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km. Per l'acquisto da parte di privati per uso personale di tali veicoli, come per l'acquisto di quelli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km il contributo è erogato anche in assenza della previa consegna di un veicolo per la rottamazione. Una quota di 50 milioni per il 2013 dovrà invece essere destinata all'acquisto di veicoli con emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km destinati alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi (quali i taxi, il servizio di noleggio con conducente, o la locazione senza conducente) ovvero alla sostituzione di veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi per l'anno 2013, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa. Per gli anni 2014 e 2015 con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

L'articolo 14 prevede che le regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Si prevede inoltre che le amministrazioni locali possano consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica e da carburanti alternativi nelle aree a traffico limitato e possano escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Si prevede infine che le regioni e le amministrazioni locali possano inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni.

Il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca le disposizioni finanziarie. In particolare, l'articolo 15 prevede che alla copertura finanziaria del finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Fondo per l'erogazione degli incentivi, per un onere complessivo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente.

Fa quindi presente che le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione», entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le specifiche disposizioni contenute negli articoli 5 (Semplificazione dell'attività edilizia) e 7 (Disposizioni in materia urbanistica) sono riconducibili alla materia «governo del territorio», anch'essa attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento legislativo statale in ambiti formalmente attribuiti alla competenza legislativa concorrente (o addirittura a quella residuale delle regioni) quando, per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative relative a quegli ambiti, si renda necessario conferire queste ultime allo Stato, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione (cosiddetta «attrazione in sussidiarietà»).

La Corte costituzionale ha al riguardo precisato che «l'attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le regioni stesse «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui

assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003).

Al riguardo, la previsione, all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo in esame, della stipula di apposite intese per la realizzazione degli obiettivi del provvedimento nonché ai fini della stipulazione del piano nazionale infrastrutturale appare coerente con la giurisprudenza costituzionale. Peraltro, all'articolo 3, comma 4, in cui si prevede una «intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131», appare opportuno chiarire se l'intesa in questione debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata, essendo entrambe le sedi previste dal richiamato articolo 8, comma 6.

Sempre con riferimento all'articolo 3, appare altresì necessario prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio. (Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto,

in particolare, ad assicurare il rafforzamento degli enti e dei margini di efficienza e di trasparenza delle gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati.

Il provvedimento si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti (di seguito «enti»), peraltro ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia con le norme che regolano le forme pensionistiche complementari; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli Enti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza sugli enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello sta-

tuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti), nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti).

L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.

L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.

L'articolo 6 istituisce in primo luogo un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente dalle Casse, per far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la deter-

minazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.

L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali « simili » di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.

L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.

L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n.103 del 1996.

L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.

L'articolo 13 detta disposizioni finali, intervenendo in particolare sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP).

L'articolo 14 delega il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*), al fine di evidenziare la necessità di rivedere la previsione del comma 3 dell'articolo 5, che demanda integralmente ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo 5, alla luce della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata, in questa fase, ad esprimere il parere sul testo del decreto-legge in titolo, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea è previsto per lunedì 16 luglio. Resta inteso che, ove il provvedimento fosse modificato dalla Commissioni di merito, il Comitato – compatibilmente con i tempi a disposizione – si convocherà nuovamente per esprimere il parere di competenza sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il decreto-legge in esame, che reca disposizioni per favorire

la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Fa presente che gli articoli da 1 a 22 recano le misure per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti.

Viene in primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.

Si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in

relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «EXPO Milano 2015».

Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento.

Sono infine istituiti un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.

Gli articoli da 23 a 59 recano le misure per lo sviluppo economico. Con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Sono rese più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.

Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale.

Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.

Tra le altre misure a sostegno delle imprese, richiama quelle volte alla pro-

mozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la cedibilità del tax credit digitale.

Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l'introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

Gli articoli da 60 a 63 recano le misure per la ricerca scientifica e tecnologica. Al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all'innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi – esplicitati nella relazione illustrativa – sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un'eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l'importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.

Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell'ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di « copertura a garanzia » degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.

Infine, le misure per il turismo e lo sport sono definite dagli articoli da 64 a 67. È istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 3*), al fine di evidenziare, in primo luogo, agli articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera *b*), 50, comma 1, lettera *d*), 62, 64, comma 2), la necessità di rivedere il riferimento a « decreti di natura non regolamentare », alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ».

Al contempo, al comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, è necessario indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, in aderenza con il modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*, ed all'articolo 57, comma 4, appare infine opportuno che sia richiamata espressamente la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, trattandosi di decreti interministeriali che possono incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

Nuovo testo C. 4149 Comaroli.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato ».

Rileva che il provvedimento interviene in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera *g*) della Costituzione.

Evidenzia che, con riguardo all'ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, l'articolo 2 interviene nella materia del « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del testo in esame prevede adempimenti in carico, tra l'altro, all'Agenzia del territorio.

Ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 (« Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario »), attualmente in corso di conversione, dispone l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costitu-

zionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

C. 5342 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, che si concentra nel solo articolo 1, notevolmente modificato nel corso dell'esame al Senato. Ivi, infatti, è stato riformulato il comma 1, e ad esso sono stati aggiunti due ulteriori commi (1-*bis* e 1-*ter*); dopo i commi 2 e 3, invariati, è stato infine aggiunto il comma 3-*bis*.

Fa presente che gli emendamenti del Senato hanno aggiunto importanti previsioni sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza, volte a rendere effettivamente possibile la partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto e a garantire la segretezza di esso. Gli emendamenti in questione, inoltre, hanno inteso assicurare il futuro coordinamento della normativa attualmente in esame con la legge istitutiva dei COMITES, nonché prevedere sulla nuova normativa il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, il Senato ha inteso intervenire anche sulla destinazione dei risparmi di spesa che il rinvio delle elezioni dei COMITES previste nel 2012 dovrà comportare.

In ogni modo, il testo trasmesso alla Camera mantiene la *ratio* iniziale del decreto-legge, che mira, mediante ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES – e conseguentemente del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero)

– alla razionalizzazione della spesa pubblica finalizzata all'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nel quadro del generale riordino della relativa normativa da tempo all'esame del Parlamento.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.
(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame, evidenziando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale » che le lettere *e*) ed *o*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva che talune disposizioni rientrano altresì nelle materie « tutela e sicurezza del lavoro » e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Fa presente che l'articolo 3, al comma 1 riconosce alle lavoratrici autonome la possibilità di scegliere tra i congedi pa-

rentali ed una indennità, nel caso in cui le medesime si avvalgano – per lo svolgimento delle cure parentali – di un parente o di un affine.

Ritiene che la suddetta disposizione vada valutata tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, evitando il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari, considerato che solo nel primo caso alla lavoratrice autonoma verrebbe riconosciuto il diritto alla scelta tra congedo parentale e indennità, che risulta negato nel secondo caso.

Evidenzia che la sussistenza di vincoli di parentela o affinità, in tale ambito, sembra rappresentare un criterio inidoneo a giustificare tale disparità di trattamento tra lavoratrici autonome.

Ricorda che, al contempo, l'articolo 3, al comma 3 prevede specifici benefici in capo al coniuge, ai parenti o agli affini che prestato le cure parentali a beneficio delle lavoratrici autonome, riconoscendo ai medesimi il diritto al collocamento in aspettativa e il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi.

Rileva l'esigenza di valutare la suddetta disposizione tenendo conto delle previsioni della vigente normativa in materia di congedi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, di cui alla legge n. 53 del 2000, considerato che la disciplina del congedo per eventi e cause particolari, prevista all'articolo 4, comma 2, della citata legge, appare infatti applicabile anche ai casi di congedo per la prestazione di cure parentali.

Evidenzia che, a differenza di quanto proposto nel provvedimento in esame, la disciplina in vigore non riconosce il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi, bensì la possibilità, per il lavoratore, di procedere a contribuzione volontaria per il periodo corrispondente al congedo e che pertanto, come per la previsione di cui al comma 1 dell'articolo

3, occorre evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori.

Ricorda inoltre che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, il 27 giugno 2012, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (C. 5256 Governo, già approvato dal Senato) che, all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), prevede – come misura sperimentale – la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, in alternativa al congedo parentale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 6*) in cui si evidenzia la necessità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

C. 5341 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il decreto-legge in titolo, che interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti

pubblici, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in materia di emissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, nonché in materia di qualificazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone la proroga di un anno (vale a dire fino all'8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Nel corso dell'esame al Senato è stato sostanzialmente modificato il comma 3 dell'articolo 1, che, nel testo vigente, demanda ad apposito decreto ministeriale infrastrutture e trasporti (da adottarsi prima della scadenza della proroga), il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

Il comma 3 modificato dal Senato reca un'articolata disciplina di seguito dettagliata sulla base delle disposizioni contenute nelle singole lettere. A seguito dell'introduzione di tale disciplina che novella, tra l'altro, i commi 12 e 14 dell'articolo 357 del Regolamento, è stato soppresso il riferimento alla proroga dei termini indicati in tali commi che era contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 del

testo approvato dal Governo in quanto tale proroga è confluita nelle novelle ai medesimi commi.

Rileva quindi che, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, si modifica il comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento provvedendo a chiarire quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate, ossia non modificate dal Regolamento (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 hanno validità fino alla naturale scadenza) e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che è prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge). Rispetto al testo vigente del comma 12 si specifica infine che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal regolamento.

Ai sensi della lettera b) del comma 3, che introduce il comma 12-ter dell'articolo 357 del Regolamento, nei casi in cui non si perviene alla riemissione dei certificati di esecuzione lavori, le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS81, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma, ossia OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Il comma 12-ter prevede altresì che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546° giorno dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 5 dicembre 2012), si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.

Rileva quindi che ai sensi della lettera c) del comma 3, si modifica il comma 14

dell'articolo 357 del Regolamento, riproducendo la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie delle opere generali OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate viene modificata e confluisce nel nuovo comma 14-*bis*.

Con riferimento alle categorie «variate» OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, viene prevista – innovando rispetto al testo vigente – l'utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-*ter*.

In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-*ter*, viene prevista l'utilizzabilità ai fini della qualificazione anche per la categoria OG11 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento).

La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell'impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-*bis*, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale prevista dal nuovo sistema di qualificazione.

La parte finale del comma 14-*bis* (ultimi due periodi) riproduce quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all'allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l'allegato B.1. del Regolamento.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto) ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Evidenzia infine che la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un comma 21-*bis*, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'articolo 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.10.

5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara non soddisfatta, ritenendo che il Governo non

abbia in effetti fornito risposta all'interrogazione. Sottolinea come quella posta in essere dai carabinieri a Bologna nei confronti delle prostitute sia stata una vera e propria schedatura, ingiustificata in quanto l'ordinamento italiano non prevede il reato di prostituzione e in quanto le informazioni investigative possono essere reperite per altra via. Sottolinea altresì come il problema del rischio che la prostituzione rappresenta per il mantenimento dell'ordine pubblico si possa risolvere soltanto legalizzando la prostituzione, il che permetterebbe anche di assicurare alle prostitute migliori condizioni di vita e maggiori tutele sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia da quello della sicurezza personale.

5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Caterina PES (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita della quale si dichiara soddisfatta, anche se avrebbe gradito maggiori informazioni riguardo alle intenzioni del Governo, soprattutto nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea, in merito a quanto sta accadendo.

Ricorda infatti come anche dall'ultima relazione trasmessa al Parlamento dai Servizi di informazione si evidenzia come la persistente crisi africana dia luogo all'individuazione di nuove rotte ed a costanti sbarchi di extracomunitari nelle diverse zone del paese. È quindi quanto mai importante che il Governo « non abbassi la guardia » in merito a tale fenomeno e si adoperi per assumere ogni idonea iniziativa.

5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come i collaboratori di giustizia siano spesso impiegati utilmente nei processi come testimoni e in alcuni casi siano addirittura decisivi per arrivare alla condanna di pericolosi criminali. A suo avviso, il fatto che spesso, essendo quello che sono, tornino a delinquere non giustifica la scelta di revocare le misure di protezione personale nei loro confronti, atteso che questo mette a serio rischio la loro incolumità. Nel far poi presente che il collaboratore di giustizia di cui parla la sua interrogazione è atteso come testimone anche in altri processi, esprime l'avviso che non si possa ricorrere a questa persona come testimone senza nel contempo assicurarle la necessaria protezione.

5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Luigi BOBBA (PD) replicando, prende atto con soddisfazione del fatto che il sindaco del comune di Tricerro abbia mostrato segni di ravvedimento ed esprime l'auspicio che ciò non sia dovuto alla presentazione di una interrogazione parlamentare, il cui intento era, in ogni caso, quello di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che anche le autorità di governo locale rispettino i diritti delle minoranze nei consigli comunali e, in generale, quelli dei cittadini.

5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta fornita. Sottolinea quindi la delicatezza degli argomenti in questione, ricordando come si faccia riferimento al criterio del prezzo più basso per gare che riguardano il trattamento di persone umane.

Si riserva quindi di utilizzare ulteriori strumenti di sindacato ispettivo, dopo avere attentamente approfondito la risposta del sottosegretario, alla luce della gravità della situazione in essere.

5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Gianclaudio BRESSA (PD) cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza delle informazioni fornite. Sottolinea come il problema non vada ricercato in quanto si fa a livello amministrativo quanto piuttosto, come si evince dagli elementi forniti dal sottosegretario, da quanto stabilito a livello legislativo per affrontare il tema posto dall'interrogazione in titolo.

Sui lavori della Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) prende atto che anche oggi non sarà verosimilmente possibile proseguire l'esame delle proposte di legge C. 2431 e abbinata, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri, in quanto il tempo disponibile per i lavori della Commissione sarà verosimilmente assorbito per intero dal seguito della discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 5284, su cui la Commissione è convocata in sede legislativa. Invita pertanto il presidente a prevedere un congruo tempo per la trat-

tazione delle proposte anzidette (C. 2431) nella giornata di domani, in modo che si possa concludere l'esame preliminare e passare alla fase successiva.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) concorda con la richiesta del deputato Bressa.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde che provvederà ad aggiungere le proposte di legge C. 2431 e abbinata tra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani. Sottolinea, peraltro, che le proposte in questione non sono al momento previste nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Assicura, in ogni caso, che i lavori saranno organizzati in modo tale da permettere la conclusione dell'esame del provvedimento in tempo utile perché la Commissione sia pronta alla data che la Conferenza dei presidenti di gruppo deciderà di fissare per l'inizio della discussione del provvedimento stesso in Assemblea.

La seduta termina alle 15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
C. 5284 D'Alema.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede legislativa della proposta di legge C. 5284, D'Alema ed altri, « Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto ».

Ricorda che la discussione generale, iniziata nella seduta di mercoledì 4 luglio e proseguita nella seduta di giovedì 5 luglio, terminerà nella seduta odierna, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è stato prorogato alle ore 20 della giornata odierna.

Intervengono Sesa AMICI (PD), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Pietro LAFRANCO (PdL), Maria Piera PASTORE (LNP), David FAVIA (IdV) e Jole SANTELLI (PdL).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rinuncia ad intervenire in sede di replica. Lascia dunque la parola al sottosegretario De Gennaro.

Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO interviene in sede di replica.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 12 luglio.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

RISOLUZIONI

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

Nuovo testo base C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive (Nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2844 Lulli e abbinate, recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive »;

rilevato che:

le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione », entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le specifiche disposizioni contenute negli articoli 5 (Semplificazione dell'attività edilizia) e 7 (Disposizioni in materia urbanistica) sono riconducibili alla materia « governo del territorio », anch'essa attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento legislativo statale in ambiti formalmente attribuiti alla competenza legislativa concorrente (o addirittura a quella residuale delle regioni) quando, per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative relative a quegli ambiti, si renda necessario conferire queste ultime allo Stato, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione (cosiddetta « attrazione in sussidiarietà »);

la Corte costituzionale ha al riguardo precisato che « l'attrazione in sussidiarietà » comporta la necessità che lo Stato coinvolga le regioni stesse « poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (sentenza n. 303 del 2003);

al riguardo, la previsione, all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo in esame, della stipula di apposite intese per la realizzazione degli obiettivi del provvedimento nonché ai fini della stipulazione del piano nazionale infrastrutturale appare coerente con la giurisprudenza costituzionale;

peraltro, all'articolo 3, comma 4, in cui si prevede una « intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 », appare opportuno chiarire se l'intesa in questione debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata, essendo entrambe le sedi previste dal richiamato articolo 8, comma 6;

sempre con riferimento all'articolo 3, appare altresì opportuno prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini

risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 4, sia chiarito se l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 ivi prevista

debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata;

2) al medesimo articolo 3, si segnala l'esigenza di prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, recante « Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « previdenza sociale », che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato altresì che, in merito alla disposizione di cui all'articolo 5, riguardante la fiscalità, occorre tenere conto, in particolare, delle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione;

segnalato come la disposizione in questione appaia eccessivamente generica

ed indefinita laddove rinvia a un non meglio specificato « trattamento fiscale di miglior favore » da applicarsi agli enti che stipulano tra loro accordi di tipo consorziale;

rilevato inoltre come la concretizzazione del trattamento fiscale in questione non possa essere interamente demandata ad un regolamento di attuazione, posto che l'articolo 23 della Costituzione prevede sul punto una riserva di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) è necessario rivedere la previsione del comma 3, che demanda integralmente ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 5, alla luce della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

ALLEGATO 3

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5312 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5312 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « norme generali sull'istruzione », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che le lettere *e*), *g*), *l*), *n*), *r*) e *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che talune disposizioni incidono altresì sulle seguenti materie: « governo del territorio », « professioni », « protezione civile », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « porti e aeroporti civili », « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuite alla potestà legislativa concorrente

tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che alcune disposizioni (articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera *b*), 50, comma 1, lettera *d*), 62, 64, comma 2) demandano la loro attuazione a « decreti di natura non regolamentare »;

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » e che il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti « atipici », di natura non regolamentare »;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 13, nel novellare l'articolo 23 del testo unico n. 381 del 2001, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione che si discosta dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988,

in quanto non si indicano né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;

ricordato che, in base a quanto precisato dalla Corte Costituzionale (ordinanza 401/2006), qualora il giudice ritenga che una disposizione regolamentare abbia superato i confini posti dalla legge che abilita la delegificazione, spetta ad esso valutare, nell'ambito dei rapporti tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di delegificazione, se si è o meno realizzato l'effetto abrogativo delle prime che la legge riconnette all'entrata in vigore delle seconde;

evidenziato che l'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*, demanda ad un decreto interministeriale la possibilità di modificare l'elenco dei residui contenuto nel capoverso 5-*ter*, attribuendo così a decreti ministeriali la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto ed affidando ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

rilevato che l'articolo 57, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente possono essere integrati o modificati i settori per i quali possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato, senza fare in alcun modo riferimento alla procedura che regola l'approvazione dei

regolamenti di delegificazione, trattandosi di atti che vengono abilitati a modificare il disposto del comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) agli articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera *b*), 50, comma 1, lettera *d*), 62, 64, comma 2) si evidenzia la necessità di rivedere il riferimento a « decreti di natura non regolamentare », alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

2) al comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, è necessario indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, in aderenza con il modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*, ed all'articolo 57, comma 4, appare opportuno richiamare espressamente la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, trattandosi di decreti interministeriali che possono incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (Nuovo testo C. 4149 Comaroli).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato »,

considerato che il provvedimento interviene in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera g) della Costituzione;

rilevato che, con riguardo all'ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, l'articolo 2 interviene nella materia del « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, in base all'ar-

ticolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del testo in esame prevede adempimenti in carico, tra l'altro, all'Agenzia del territorio;

ricordato che l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 (« Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario »), attualmente in corso di conversione, dispone l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (C. 5342 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 5342, approvato dal Senato recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« ordinamento dello Stato », che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb, recante « Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale » che le lettere *e)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che talune disposizioni rientrano altresì nelle materie « tutela e sicurezza del lavoro » e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

preso atto che l'articolo 3, al comma 1 riconosce alle lavoratrici autonome la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità, nel caso in cui le medesime si avvalgano – per lo svolgimento delle cure parentali – di un parente o di un affine;

rilevato che la suddetta disposizione va valutata tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, evitando il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici

autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari, considerato che solo nel primo caso alla lavoratrice autonoma verrebbe riconosciuto il diritto alla scelta tra congedo parentale e indennità, che risulta negato nel secondo caso;

evidenziato che la sussistenza di vincoli di parentela o affinità, in tale ambito, sembra rappresentare un criterio inidoneo a giustificare tale disparità di trattamento tra lavoratrici autonome;

preso atto che, al contempo, l'articolo 3, al comma 3 prevede specifici benefici in capo al coniuge, ai parenti o agli affini che prestato le cure parentali a beneficio delle lavoratrici autonome, riconoscendo ai medesimi il diritto al collocamento in aspettativa e il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi;

rilevata l'esigenza di valutare la suddetta disposizione tenendo conto delle previsioni della vigente normativa in materia di congedi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, di cui alla legge n. 53 del 2000, considerato che la disciplina del congedo per eventi e cause particolari, prevista all'articolo 4, comma 2, della citata legge, appare infatti applicabile anche ai casi di congedo per la prestazione di cure parentali;

evidenziato che, a differenza di quanto proposto nel provvedimento in esame, la disciplina in vigore non riconosce il diritto alla copertura figurativa dei

periodi contributivi, bensì la possibilità, per il lavoratore, di procedere a contribuzione volontaria per il periodo corrispondente al congedo e che pertanto, come per la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3, occorre evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori;

ricordato inoltre che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, il 27 giugno 2012, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (C. 5256 Governo, già approvato dal Senato) che, all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), prevede – come misura sperimentale – la corresponsione di *voucher* alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infan-

zia o dei servizi privati accreditati, in alternativa al congedo parentale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) occorre riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari.

ALLEGATO 7

DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo disegno di legge C. 5341, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione »;

considerato che le norme in materia di qualificazione delle imprese e più in generale di procedure di affidamento, in cui rientrano le disposizioni del decreto-legge, sono riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta l'On. Bernardini, unitamente ad altri On.li Deputati, chiede precisazioni e chiarimenti in merito ad operazioni di polizia effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, nell'ambito di attività di vigilanza e controllo del fenomeno della prostituzione.

In merito alla questione sono stati disposti accertamenti dal Prefetto di Bologna.

Il fenomeno della prostituzione si concentra principalmente lungo i cosiddetti « viali di circonvallazione » che delimitano il centro storico, costituendo uno dei fattori che maggiormente incidono sul degrado urbano lamentato dalla popolazione residente.

Per contenere il fenomeno entro limiti accettabili, fin dal mese di settembre 2011, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna aveva avviato un'assidua azione di controllo finalizzata a contrastare lo sfruttamento della prostituzione. In tale ambito è stata rivolta particolare attenzione all'attività speculativa da parte di coloro che cedono in locazione immobili per l'esercizio del meretricio, fonte di alimentazione di vasti circuiti di illegalità.

Gli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma dei Carabinieri si sono concentrati principalmente sulla commissione di reati contestabili nell'immediatezza e normalmente connessi al fenomeno (atti contrari alla pubblica decenza o « atti osceni in luogo pubblico »), nonché sull'acquisizione di informazioni utili all'avvio di indagini di polizia giudiziaria per ipotesi di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. L'azione di controllo, inol-

tre, è stata diretta ad accertare la sussistenza di elementi di fatto attestanti la commissione di illeciti di natura tributaria e amministrativa in relazione ai profitti ricavati dall'attività di prostituzione ed alla corresponsione dei canoni di locazione e di utenze domestiche delle abitazioni occupate.

L'operazione lamentata dagli On.li interroganti si è svolta nell'ambito degli ordinari controlli di polizia che avvengono in tutte le città, allo scopo di compiere una rilevazione quantitativa del fenomeno.

A tale fine, i militari dell'Arma si sono avvalsi di un modulo standard – definito annotazione di servizio – che rappresenta uno strumento ad uso interno degli operatori delle Forze dell'Ordine.

Le operazioni dei Carabinieri, iniziate a settembre si sono concluse a novembre 2011.

Gli accertamenti hanno, finora, permesso di deferire all'Autorità Giudiziaria il proprietario di due immobili per favoreggiamento della prostituzione.

Ed ancora, il 7 dicembre dello scorso anno, è stata data esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una banda che si era resa responsabile, a Bologna, dello sfruttamento della prostituzione a danno di donne rumene. Sono attualmente in corso quattro indagini, condotte da militari dell'Arma dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, e, tuttora, sono pendenti 7 richieste di custodia cautelare.

Le operazioni condotte sono state positivamente accolte dalla popolazione locale, così come risulta anche da numerosi articoli riportati da organi di stampa locale.

ALLEGATO 9

5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Pes e altri, in riferimento alla vicenda relativa al soccorso in mare di alcuni naufraghi algerini al largo delle coste sarde, chiedono se nell'affrontare tale drammatico evento siano stati rispettati i diritti fondamentali della persona sanciti dalle convenzioni internazionali, e più in generale quale politica si intende adottare per fronteggiare la questione dell'immigrazione, con particolare riferimento agli accordi bilaterali con l'Algeria e al ruolo dell'Unione Europea.

Rispondo sulla base degli accertamenti disposti.

Il 13 novembre 2011 la Sala Operativa della Direzione Marittima di Cagliari, dopo aver ricevuto la segnalazione telefonica della Compagnia Carabinieri di Carbonia relativa alla presunta presenza di un natante alla deriva con a bordo un numero imprecisato di migranti a circa 40 miglia da Capo Teulada, ha avviato le operazioni di ricerca e soccorso.

Le predette operazioni sono proseguite sino alla sera del 16 novembre, quando la perlustrazione aerea ha consentito di avvistare l'imbarcazione alla deriva.

Sul posto sono stati inviati immediatamente i mezzi navali di soccorso. Raggiunto il natante, si è potuto verificare che i migrati erano 29, dei quali uno deceduto. Tutti versavano in condizione di palese debilitazione, e alcuni presentavano evidenti sintomi di assideramento.

Gli stessi sono stati trasbordati su una motovedetta e condotti nel porto di Sant'Antioco dove sono stati affidati al personale sanitario del 118 della ASL di Carbonia per i necessari soccorsi sanitari.

Dopo i primi accertamenti medici, 15 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso il Centro di Primo Soccorso ed Accoglienza di Elams, 6 sono stati ricoverati presso l'ospedale « Sirai » di Carbonia e 7 presso l'ospedale Santa Barbara di Iglesias. La salma del migrante deceduto è stata trasportata all'ospedale di Carbonia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al riguardo, gli accertamenti effettuati successivamente hanno individuato nell'ipotermia la causa della morte del giovane migrante.

Tra i migranti si è accertata la presenza di tre minorenni che sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari per l'adozione dei provvedimenti previsti per la loro tutela. Gli altri cittadini extracomunitari, a seguito dell'accertamento della loro nazionalità, sono stati accompagnati alla frontiera Roma-Fiumicino da cui sono partiti con voli diretti per Algeri nelle giornate comprese tra il 3 e 7 dicembre 2011.

Solo uno degli extracomunitari è stato trattenuto presso il CIE di Bologna poiché non riconosciuto dalle autorità consolari algerine.

In relazione agli aspetti di polizia giudiziaria della vicenda, sono tuttora in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Le attività di soccorso, assistenza e vigilanza poste in essere sono avvenute nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali della persona.

In merito agli accordi con l'Algeria segnalo che la collaborazione bilaterale è stata rafforzata dalla firma del Memorandum

dum d'intesa in materia di immigrazione nel 2009, e che le Autorità algerine cooperano efficacemente nell'identificazione dei loro connazionali illegalmente soggiornanti in Italia, consentendone il rimpatrio.

Più in generale, sul fronte delle politiche migratorie e di contrasto all'immigrazione illegale, negli ultimi mesi si è dato nuovo impulso alla politica di cooperazione bilaterale, essendo stata riavviata la collaborazione, interrotta durante le fasi

cruciali della crisi politica del Nord Africa, in particolare con la Tunisia e la Libia.

L'esigenza primaria rimane quella di assicurare la maggiore efficienza del controllo delle frontiere coniugandola con il rispetto dei diritti umani. In tale ambito rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile anche le statuizioni giurisprudenziali europee sia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

ALLEGATO 10

5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'On. Rita Bernardini unitamente ad altri On.li interroganti, chiede di conoscere quali iniziative si intendono adottare per garantire l'incolumità al collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano, e ai suoi familiari, essendo stato revocato il programma speciale di protezione nei suoi confronti. Più in generale, si chiede di conoscere il numero dei collaboratori di giustizia che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato di un programma di protezione, quanti programmi siano stati revocati e, infine, quale sia la relativa spesa sostenuta dallo Stato.

Il collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano è stato ammesso, unitamente ai propri familiari, al programma speciale di protezione con delibera del 5 giugno 1996 adottata dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge n. 82 del 1991, su proposta della Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione distrettuale antimafia, per aver reso dichiarazioni in merito a numerosi omicidi perpetrati, negli anni 1985-1994, da una cosca malavita nel territorio lametino.

Il programma di protezione è stato più volte prorogato alla periodica scadenza.

Tuttavia, con delibera del 27 aprile 2010, la citata Commissione centrale ha revocato lo speciale programma di protezione, in quanto il predetto collaboratore, deferito alla Procura della Repubblica competente, è stato condannato per detenzione illegale di armi, munizionamento e ricettazione. Le indagini svolte hanno consentito, inoltre, di accertare una co-

piosa produzione di certificati medici contraffatti ed altre falsificazioni a mezzo computer.

Il provvedimento di revoca è stato impugnato davanti al TAR del Lazio che, con sentenza del 30 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso, ritenendo pienamente legittimo l'operato della Commissione centrale. In particolare, il giudice amministrativo ha considerato esenti da censure le valutazioni relative all'incompatibilità tra le violazioni di legge commesse dal Di Stefano ed il mantenimento del programma di protezione.

Lo scorso 2 marzo, è stata notificata all'interessato la delibera della Commissione centrale che, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice amministrativo, ha incaricato il Servizio Centrale di Protezione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dare esecuzione alla revoca del programma di protezione.

Sul punto preciso che la cessazione del programma di protezione determina il passaggio dalle speciali misure contemplate dalla legge n. 82 del 1991 a quelle ordinarie che competono alle Autorità di pubblica sicurezza, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Secondo quanto riferito dal Prefetto di Catanzaro risulta che l'8 marzo scorso, in relazione al previsto rientro del collaboratore di giustizia a Lamezia Terme o in Provincia di Catanzaro, sono state disposte idonee misure di tutela in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Tali misure sono state attivate con ordinanza del Questore, che ha altresì richiesto agli operatori di polizia di sot-

toporre a costante, assidua attenzione gli appartenenti a gruppi criminali del lamentino, con particolare riguardo alle cosche nel cui confronti il Di Stefano, negli anni scorsi, aveva fornito dichiarazioni accusatorie.

Il collaboratore di giustizia risulta aver fatto rientro in provincia di Catanzaro il successivo 20 marzo, unitamente al proprio cognato. Entrambi, contattati da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia, hanno manifestato la volontà di fermarsi nel territorio di origine, senza peraltro comunicare il luogo di dimora prescelto. Tale circostanza ha reso necessaria l'adozione di un ulteriore provvedimento del Questore, per fissare, sia pure in modo temporaneo, specifiche e diverse modalità applicative del dispositivo tutorio già previsto.

La questione della sicurezza personale del Di Stefano è stata ulteriormente esaminata il successivo 22 marzo, nel corso di una nuova riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tale sede il Questore ha comunicato che nella serata del 21 marzo il Di Stefano e suo cognato avevano lasciato il territorio della provincia per far ritorno nella località protetta.

Informo, inoltre, che il Di Stefano ha effettuato alcune manifestazioni di protesta per la revoca del programma di protezione da ultimo il 3 luglio scorso davanti al Tribunale di Lamezia Terme.

Voglio inoltre aggiungere che la già citata Commissione centrale, nel corso della seduta dello scorso 19 aprile, ha nuovamente esaminato la posizione del Di Stefano in relazione ad alcune istanze di natura economica.

Sul punto la Commissione ha rilevato, da un lato, che la posizione dell'interessato risulta definita per effetto del provvedimento amministrativo riconosciuto legittimo dalla pronuncia del TAR Lazio, dall'altro che non è possibile adottare nuove misure in assenza di ulteriori proposte dell'Autorità giudiziaria competente.

In relazione agli altri quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, lascio agli atti di questa Commissione un elenco riepilogativo sui collaboratori di giustizia, sui provvedimenti adottati e sulle relative spese.

In questa sede voglio solo anticipare che l'ammontare della spesa complessiva tiene conto sia delle spese effettive sia di quelle impegnate ma non erogate nell'anno di competenza.

Documento allegato alla risposta

Nel 2002 i collaboratori di giustizia che hanno beneficiato del programma di protezione sono stati 1.098; le revoche effettuate 3, la spesa complessiva ammonta a 99.646.781 euro;

Nel 2003 i collaboratori sono stati 1119; le revoche 12; la spesa complessiva è stata di 69.238.173 euro;

Nel 2004 i collaboratori sono stati 968; le revoche 8; la spesa complessiva è stata di 72.530.238 euro;

Nel 2005 i collaboratori sono stati 893; le revoche 21; la spesa complessiva è stata di 75.854.189 euro;

Nel 2006 i collaboratori sono stati 790; le revoche 25; la spesa complessiva è stata di 89.957.741 euro;

Nel 2007 i collaboratori sono stati 800; le revoche 24; la spesa complessiva è stata di 71.652.449 euro;

Nel 2008 i collaboratori sono stati 833; le revoche 19; la spesa complessiva è stata di 71.267.899 euro;

Nel 2009 i collaboratori sono stati 933; le revoche 18; la spesa complessiva è stata di 106.177.188 euro;

Nel 2010 i collaboratori sono stati 1027; le revoche 18; la spesa complessiva è stata di 97.788.766 euro;

Nel 2011 i collaboratori sono stati 1093; le revoche 15, la spesa complessiva è stata di 97.196.348 euro.

L'ammontare della spesa complessiva tiene conto sia delle spese effettive sia della spese impegnate ma non erogate nell'anno di competenza.

ALLEGATO 11

5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'On. Bobba chiede notizie in relazione ad un episodio che ha visto coinvolti il Sindaco di Tricerro, in provincia di Vercelli, e la signora Abate, capo del gruppo consiliare di minoranza, nonché docente presso l'istituto comprensivo di Asigliano. L'On. interrogante chiede, inoltre, se sia opportuno e urgente adottare iniziative per tutelare la posizione dei consiglieri di minoranza.

Rispondo sulla base degli accertamenti disposti.

Il 14 marzo scorso la signora Antonella Abate, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Ronsecco, per consegnare copia di una lettera inviata dal Sindaco di Tricerro, al dirigente dell'istituto comprensivo di Asigliano. In relazione al contenuto della missiva la signora dichiarava di riservarsi di produrre un'eventuale denuncia.

Il successivo 19 marzo i Carabinieri di Ronsecco riferivano i fatti alla Procura della Repubblica di Vercelli, per le valutazioni di competenza.

Nella citata lettera il Sindaco lamenta le continue critiche al suo operato, diffuse anche attraverso gli organi di informazione, da parte della signora Abate. Prefigura, altresì, la possibilità di intraprendere decisioni potenzialmente negative per il futuro dell'istituto comprensivo di Asigliano – in relazione ad una possibile

aggregazione con le scuole di Tricerro – qualora la signora Abate avesse continuato nel suo atteggiamento.

In relazione alla vicenda il Prefetto di Vercelli ha convocato il Sindaco di Tricerro in quale, nel corso dell'incontro, assicurava di intraprendere iniziative per ovviare ai fraintendimenti generati dalle sue affermazioni.

Al riguardo, con lettere indirizzate sia al Sindaco di Asigliano che al Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di quel Comune, riconosceva che la missiva oggetto della controversia era stata « scritta inopportuna in un momento di forte pressione », confermando la volontà di continuare a rappresentare l'Amministrazione comunale con trasparenza e nell'interesse della comunità locale.

A seguito dei fatti, non risulta che vi siano state ripercussioni negative sull'assetto dell'istituto comprensivo di Asigliano, né sulla posizione della docente signora Abate.

Con riferimento alla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante in merito ad eventuali iniziative da intraprendere per tutelare la posizione dei consiglieri di minoranza, rilevo che, relativamente all'episodio oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, non si ritengono prospettabili soluzioni normative, dal momento che quanto evidenziato esula da profili attinenti alla organizzazione e al funzionamento degli enti locali.

ALLEGATO 12

5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On. Fiano con l'interrogazione all'ordine del giorno chiede di conoscere quali siano le ditte aggiudicatarie delle gare per la gestione di alcuni centri di accoglienza, centri di identificazione ed espulsione nonché centri di accoglienza per richiedenti asilo, dislocati sul territorio nazionale. Chiede altresì di conoscere i criteri di valutazione oggettiva utilizzati per la scelta del contraente.

Fornisco un elenco analitico dei dati richiesti.

Relativamente alla gestione dei centri (CDA, CARA e CIE) di Pian del Lago di Caltanissetta la ditta che si è aggiudicata la gara è la Società cooperativa Albatros a.r.l., con sede in Caltanissetta con la quale è stato stipulato un contratto triennale per il periodo 10 settembre 2009-31 agosto 2012.

I lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del CIE di Pian del Lago di Caltanissetta sono stati aggiudicati all'impresa GIUSYLENIA s.r.l. con sede ad Agrigento.

Per quanto riguarda, invece, l'affidamento della gestione del CIE e del CARA di Gradisca di Isonzo, il 23 dicembre del 2010 è stata avviata la procedura di gara per il triennio 2011/2014. Il 24 giugno 2011 la predetta gara veniva aggiudicata definitivamente al Raggruppamento Temporaneo d'impresa (Gepsa di Rueil Malmaison-Francia, Associazione Culturale Acuarinto, Cofely Italia di Roma e Synergia Cooperativa Sociale di Roma).

Il successivo 25 luglio 2011 veniva notificato alla Prefettura di Gorizia il ricorso presentato al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia dal gestore uscente, nonché secondo

classificato, Consorzio Connecting People di Trapani avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con richiesta di sospensiva.

Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con ordinanza del 30 agosto ha accolto la richiesta di sospensiva, rinviando il giudizio di merito all'udienza del 22 febbraio 2012.

Con sentenza depositata l'8 marzo il predetto organo di giustizia amministrativa ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione triennale del CIE e del CARA.

Al fine di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, a cui è stato interposto appello, anche in relazione al parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, la Prefettura di Gorizia ha prorogato il precedente contratto di gestione con il consorzio Connecting People, con successivi provvedimenti, dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012.

Il Consiglio di Stato Sez. III in sede giurisdizionale, con ordinanza del 15 giugno 2012 ha respinto l'istanza cautelare sul ricorso avverso la predetta sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa, prima ditta aggiudicataria dell'appalto.

Come ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, con parere del 20 giugno 2012, occorrerà ora procedere all'aggiudicazione in favore della seconda classificata (consorzio Connecting People). In attesa di tale aggiudicazione e della

stipula del relativo contratto, la gestione continua ad essere assicurata dal medesimo Consorzio.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori impiantistici edili di ripristino e completamento del CIE di Gradisca di Isonzo, si fa presente che la ditta aggiudicataria è l'impresa Easy Light Impianti s.r.l. con sede a San Michele al Tagliamento (Venezia).

Tenuto conto della necessità di effettuare gli interventi in tempi rapidi, al fine della messa in sicurezza del Centro, la Prefettura di Gorizia, sentito il Ministero dell'interno, per lo svolgimento della gara ha fatto ricorso alle procedure consentite dalle disposizioni di deroga contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2008 e successive modifiche.

La gara per la gestione del CIE di Milano identificata con Cig n. 029610CEF – cui fa riferimento l'On.le Fiano – è stata annullata con sentenza del TAR Lombardia n. 11/2010.

Il 6 aprile 2010 è stata bandita dalla locale Prefettura una nuova gara aggiudicata alla Croce Rossa Italiana, con la stipula di un contratto triennale per il periodo 1° novembre 2010-31 ottobre 2013.

Per la gestione del CIE di Bologna è stato stipulato il contratto per il periodo 30 luglio 2009-30 luglio 2012 con la Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Il 19 marzo scorso, la locale Prefettura ha bandito una nuova gara per la gestione triennale del centro e al momento sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il CIE di Bari è gestito dal Raggruppamento Temporaneo d'impresa (RTI OER – Ladisa srl – Medica Sud sri) con il quale è stato stipulato, a seguito di gara, un contratto triennale per il periodo 1° ottobre 2009-30 settembre 2012.

Per la gestione del CIE di Torino è stato stipulato, a seguito di gara, il contratto per il periodo 11 aprile 2011-10 aprile 2014 con la Croce Rossa Italiana.

Relativamente alla gestione del CIE di Modena, la procedura è stata conclusa con l'aggiudicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e con la stipula del contratto per il periodo 1° aprile 2009-31 marzo 2012. Attesa la scadenza del contratto, è stata bandita dalla prefettura la gara per il nuovo appalto. Il 1° luglio scorso la gestione del centro è stata affidata al consorzio « L'Oasi » di Siracusa.

Per la struttura di Santa Maria Capua Vetere, devo innanzitutto premettere che il Centro, attivato come struttura temporanea dal Commissario delegato, è divenuto CIE con OPCM del 21 aprile 2011, fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il Centro, gestito dalla Croce Rossa, individuata dal Commissario delegato per l'emergenza, è stato chiuso anticipatamente l'8 giugno 2011 a seguito di incendio.

I lavori di realizzazione degli impianti di protezione attiva presso il CIE di Ponte Galeria a Roma, sono stati aggiudicati alla ditta Fase s.r.l.

I lavori per la manutenzione straordinaria del settore donne e la realizzazione di opere esterne dello stesso CIE sono stati aggiudicati alla ditta ingegneria civile Europea s.r.l., con sede in Roma.

Le procedure di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza presso i centri governativi (CIE, CARA, CDA e CPSA) sono svolte dalle prefetture nel cui ambito territoriale sono operativi i centri, sulla base del capitolato unico d'appalto per il funzionamento e la gestione dei centri, approvato con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008.

In merito ai criteri di valutazione per l'affidamento del servizio di accoglienza, si rappresenta che, a seguito dei tagli sul capitolo dedicato al finanziamento della gestione dei Centri, è utilizzato il criterio del prezzo più basso, ponendo come base d'asta il prezzo giornaliero per ospite di 30 euro più IVA.

A tal proposito, faccio presente che è stata avviata, in via sperimentale già dallo scorso anno un'attenta attività di *audit* sui servizi erogati al fine di verificarne la qualità.

Tale attività, nel corso del corrente anno, sarà potenziata e messa a regime.

Inoltre è stato recentemente istituito un gruppo di lavoro, da me presieduto, finalizzato all'analisi della situazione in cui

versano i centri governativi per immigrati irregolari e richiedenti asilo, nonché all'elaborazione di linee guida uniformi, che favoriscano una gestione sempre più efficace dei predetti centri.

ALLEGATO 13

5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li Livia Turco e Bressa hanno chiesto di far luce sulla vicenda dei cittadini tunisini sbarcati a Lampedusa dopo le rivolte popolari del febbraio 2011 e di cui non si hanno più notizie e, inoltre, di prendere in considerazione la possibilità di applicare nel loro confronti tutte le misure di protezione temporanea previste nel capo III del decreto legislativo 286 del 1998.

Com'è noto, a partire dal mese di gennaio 2011, in seguito agli eventi verificatisi nei Paesi del Nord Africa, l'Italia è stata interessata da una fortissima pressione migratoria, la cui prima ondata ha riguardato soprattutto cittadini provenienti dalla Tunisia.

L'impatto maggiore della primavera araba, almeno nella sua prima fase, è stato determinato dal notevole afflusso di cittadini tunisini, ai quali è stata immediatamente concessa la protezione umanitaria.

In quest'ambito si è posta anche la questione attinente ad un certo numero di persone di nazionalità tunisina di cui è stata denunciata la scomparsa e che sarebbero transitate in Italia dopo il loro allontanamento dal proprio Paese.

Si tratta di un caso di altissimo significato sul piano umano, che non ha visto certamente indifferenti le autorità italiane, le quali, anzi, hanno avuto immediati e intensi contatti con rappresentanti diplomatici della Tunisia per le iniziative destinate al rintraccio degli scomparsi.

Lo scorso 21 febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è tenuto un incontro con una delegazione dei familiari dei tunisini scomparsi, al quale era presente anche un responsabile dell'associazione « Giuseppe Verdi » di Parma.

Nella circostanza, è stato fatto presente ai membri della delegazione che le ricerche effettuate non possono essere efficaci, in quanto le liste prodotte risultavano incomplete dato che le generalità dei tunisini da ricercare spesso sono prive della data di nascita. Inoltre, i tunisini giunti illegalmente via mare sono privi di documenti identificativi e, presumibilmente, declinano generalità non veritiere, con le quali vengono censiti.

In questo ambito, è stato chiesto all'Ambasciata Tunisina d'Italia di trasmettere al Ministero dell'interno cartellini foto dattiloscopici delle persone da ricercare al fine di conferire certezza a tale attività. Alla stessa Ambasciata è stato, altresì, chiesto di inoltrare i suddetti cartellini foto dattiloscopici agli altri Paesi dell'Unione Europea, in quanto è verosimile che i tunisini dispersi non si trovino più sul territorio italiano.

Su 226 cartellini fotosegnalatici trasmessi, la Polizia di Stato ha appurato che solo per 14 cittadini tunisini è provato il loro arrivo in Italia. In particolare, 5 risultano effettivamente transitati nel nostro Paese dopo la crisi politica nordafricana.

Per gli altri 9, invece, gli approfondimenti hanno consentito di accertare che il loro passaggio in Italia risale ad epoca assai precedente alla presunta partenza dalla Tunisia.

I predetti riscontri sono stati comunicati nello scorso mese di aprile sia all'Ambasciata della Tunisia a Roma che al Ministero degli affari esteri.

Ciò non toglie che verrà data ogni collaborazione per il prosieguo delle ri-

cerche delle persone già segnalate e di quelle che potranno esserlo in seguito.

Nel corso del 2012 il flusso migratorio dalla Libia e dalla Tunisia si è ridotto notevolmente: 1.574 sono stati gli immigrati arrivati nel nostro Paese sino al giugno scorso.

Il livello di attenzione del Governo resta comunque sempre alto ed è costante l'impegno volto alla ricerca di strumenti efficaci di contrasto all'immigrazione illegale.

Attualmente è in corso di negoziato un accordo quadro con la Tunisia, incentrato su migrazione legale, contrasto all'immigrazione e sviluppo solidale.

Voglio ricordare che fin dalla prima fase dell'emergenza ci si è giustamente orientati verso forme integrate di intervento che hanno fatto perno sulla ricerca di intese con i livelli di governo regionale e locale per una equilibrata e condivisa ripartizione degli oneri connessi alle misure di accoglienza.

È stato questo il motivo per cui si è ripreso il dialogo interistituzionale, attraverso il lavoro di un Tavolo con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle

Regioni, delle Province e dei Comuni finalizzato all'elaborazione di un articolato Piano di azione.

Le problematiche emerse a seguito del confronto si sono concentrate su due distinte questioni.

La prima relativa alla necessità di assicurare, in un momento, peraltro, di severa difficoltà finanziaria per il Paese, adeguate risorse per il proseguimento della fase di accoglienza diffusa, nella scia degli impegni interistituzionali già assunti con l'Accordo dei 6 aprile 2011, grazie anche ai supporto di un possibile allargamento della rete SPRAR, di cui è ben noto alla Commissione il modello virtuoso di funzionamento.

Al riguardo, ricordo che è intervenuto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio scorso, di revisione della spesa pubblica, che ha stanziato 500 milioni di euro per la copertura del fabbisogno finanziario legato all'emergenza umanitaria nord africana (articolo 23, comma 11).

In conclusione, ricordo che con Decreto del Presidente del Consiglio del 15 maggio scorso è stata prorogata di ulteriori sei mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.